

IL MIO CASO

I INPS oggi reclama un dovuto di 600 euro maturato dal 2021 ad oggi, un 10 euro in più versato, secondo i loro conteggi, sulla pensione di invalidità che ad oggi ammonta a 346 Euro al mese, il beneficiario non ha né redditi o proprietà di sorta.

Ma è legittimo, è mai possibile procurare una tale ansia. **Se avesse ragione**, ma dubito, concede rateizzazioni non inferiori a 50 euro, di qui lo stato di ansia? Andiamo per gradi.

Cosa è successo

- **Pensione di invalidità civile** → ammonta a 346 €/mese.
 - L'INPS ha ricalcolato gli importi dal **2021 ad oggi**, trovando (secondo i loro conti) un pagamento in eccesso di circa **10 € al mese**.
 - La somma degli importi "in più" arriva a circa **600 € totali**.
 - In questi casi, l'INPS emette una **comunicazione di indebito** (cioè soldi che secondo loro non spettavano e che vanno restituiti).
-

È legittimo?

Purtroppo sì: l'INPS ha il diritto, se rileva errori nei conteggi, di chiedere la restituzione degli importi erogati in eccesso, anche se la responsabilità non è del beneficiario.

Tuttavia:

- L'indebito può essere **contestato** se ci sono errori o mancano spiegazioni.
 - Se confermato, l'INPS può chiedere la **restituzione rateale** (anche pochi euro al mese) proprio per non gravare troppo su chi percepisce redditi bassi.
-

Perché accade

Gli errori possono derivare da:

- cambi di normativa (ad esempio piccoli adeguamenti ISTAT, integrazioni sociali, ecc.);
 - differenze tra quanto calcolato centralmente e quanto liquidato a livello territoriale;
 - arrotondamenti o conteggi automatici sui limiti di reddito.
-

Cosa fare

1. **Leggere bene la lettera INPS**: di solito c'è scritto il motivo (es. "indebito per errato calcolo importo pensione invalidità 2021-2024").
 2. **Richiedere chiarimenti**: puoi prenotare un appuntamento al patronato (CAF, INCA, ACLI, ANMIC ecc.) che verifica i conteggi.
 3. **Eventuale ricorso**: se i conteggi non sono chiari o ingiusti, si può presentare ricorso amministrativo.
 4. **Rateizzazione**: se l'indebito è confermato, puoi chiedere che venga recuperato con piccole trattenute mensili (anche pochi euro, compatibili con la pensione e l'ADI).
-

Sul lato umano

Purtroppo sì: l'INPS spesso manda comunicazioni dure senza considerare l'impatto psicologico. Per chi vive con pensioni minime e l'ADI, ricevere una richiesta di 600 € arretrati è fonte di ansia enorme.

Purtroppo molti cittadini fragili ricevono queste lettere. La legge consente il recupero, ma anche **rateizzazioni molto leggere** per non compromettere la sopravvivenza del beneficiario.

Normativa generale

L'INPS, quando rileva un **indebitato** (soldi che ritiene di aver pagato in più), applica il recupero di norma tramite **trattenute mensili** sulla prestazione.

- La regola generale è che la trattenuta **non può superare 1/5 dell'importo della pensione** (art. 13 legge 412/1991).
- Per le pensioni molto basse, l'INPS applica un criterio minimo, e spesso **fissa rate non inferiori a 50 € mensili**.

Problema pratico

Se la pensione è 346 €, togliere 50 € significa sottrarre quasi il 15% del totale mensile: insostenibile.

Infatti i patronati segnalano da anni questa rigidità: l'INPS tende a fissare il minimo a **50 €**, ma **può concedere deroghe** in presenza di situazioni di particolare fragilità economica, soprattutto se il beneficiario non ha altri redditi né patrimoni.

Quindi, che si può fare?

1. **Chiedere al patronato** (INCA, ACLI, ANMIC, CISL, ecc.) di presentare una **domanda motivata** per ridurre la rata sempre se i conteggi risultano corretti.
 - Bisogna allegare l'ISEE e dichiarare che l'unico reddito è la pensione + ADI eventuale.
2. In molti casi, l'INPS **accetta piani più bassi** (anche 20-30 €/mese) per evitare situazioni di indigenza. Ma non è sempre così.
3. Se non accettano, si può valutare un **ricorso amministrativo** (o al giudice previdenziale).

Quindi sì: di base 50 € è il minimo previsto, ma puoi chiedere se avesse ragione, una riduzione motivata, specie perché 346 € è una pensione al di sotto della soglia di povertà.

IN DIRITTO

La sua analisi del caso è sostanzialmente corretta e tocca tutti i punti cruciali della questione. Permettimi di fornire un riscontro tecnico-giuridico approfondito che conferma le sue valutazioni e offre ulteriori elementi di tutela.

Legittimità della richiesta INPS

L'INPS ha effettivamente il diritto di procedere al recupero degli indebiti previdenziali, anche quando derivanti da errori di calcolo non imputabili al beneficiario. **Come confermato dalla giurisprudenza consolidata**, l'ente previdenziale conserva il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. e può recuperare gli indebiti mediante trattenute sulla pensione in via di compensazione. Tuttavia, questo diritto incontra limiti normativi precisi e invalicabili che tutelano il beneficiario.

I limiti normativi alle trattenute

La normativa di riferimento è l'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che stabilisce un duplice limite inderogabile:

1. **Limite quantitativo:** la trattenuta non può superare un quinto dell'ammontare della pensione
2. **Limite qualitativo:** deve essere comunque fatto salvo il trattamento minimo di pensione

Come chiarito dalla Cassazione, **"la somma oggetto di trattenuta non può superare la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità, dovendo comunque essere fatto salvo il trattamento minimo pensionistico"**.

La questione del minimo di 50 euro

La sua preoccupazione riguardo al minimo di 50 euro mensili è fondata. La giurisprudenza ha affrontato questa problematica con orientamenti favorevoli al pensionato. **Il Tribunale del Lavoro di Isernia** ha stabilito che "ragioni di equità impongono di considerare opportuno limitare ulteriormente al quinto della pensione percepita le rate mensili, in analogia con l'art. 69 della l. n. 152 del 1969, in modo da garantire il trattamento minimo di pensione".

Nel caso specifico, con una pensione di 346 euro mensili, il quinto ammonta a circa 69 euro, ma deve essere garantito il trattamento minimo pensionistico. Per il 2024, il trattamento minimo è di 598,61 euro annui, pari a circa 563 euro mensili. Poiché la pensione di invalidità è già inferiore a tale soglia, teoricamente non dovrebbe essere possibile alcuna trattenuta.

Tutele specifiche per le pensioni di invalidità

La giurisprudenza ha sviluppato una particolare attenzione verso i beneficiari di pensioni di invalidità civile. **Il Tribunale del Lavoro di Torre Annunziata** ha stabilito che "quando la rata di pensione mensile non supera la soglia del trattamento minimo, risulta illegittima qualsiasi trattenuta operata sugli arretrati pensionistici a titolo di recupero indebiti".

Strategie di tutela

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, le consiglio di:

1. **Richiedere immediatamente la sospensione delle trattenute** presso il patronato, documentando che la pensione è già inferiore al trattamento minimo e che qualsiasi trattenuta violerebbe l'art. 69 della legge 153/1969.
2. **Contestare formalmente l'indebito** se non sono chiare le ragioni del ricalcolo. L'INPS deve fornire una spiegazione dettagliata e comprensibile delle modalità di calcolo.
3. **Richiedere un piano di rateizzazione equo** che tenga conto della situazione economica. La giurisprudenza ha riconosciuto che "l'INPS può concedere deroghe in presenza di situazioni di particolare fragilità economica".
4. **Valutare un ricorso giurisdizionale** se l'INPS dovesse insistere con trattenute superiori ai limiti di legge. La giurisprudenza è consolidata nel riconoscere l'illegittimità di trattenute che compromettano il minimo vitale.

Considerazioni finali

Il caso presenta elementi di particolare tutela: una pensione già al di sotto del trattamento minimo, anche in presenza eventuale di percezione regolare dell'ADI che attesta lo stato di bisogno, e l'assenza di altri redditi o patrimoni. Questi elementi dovrebbero portare l'INPS a riconoscere l'impossibilità di operare trattenute significative.

La normativa e la giurisprudenza sono dalla sua parte: l'ente previdenziale non può compromettere il minimo vitale del pensionato, nemmeno per il recupero di indebiti legittimi. Il diritto al sostentamento prevale sulle ragioni creditorie dell'ente, configurando un bilanciamento costituzionalmente orientato tra le esigenze di recupero e la tutela della dignità della persona.